

Bruxelles, 15.12.2015
COM(2015) 650 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Relazione sul periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto
(a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004CE e la decisione 13/CMP.1 della Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto)**

{SWD(2015) 288 final}

Relazione sul periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto

La presente relazione e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano costituiscono la relazione dell'Unione sul periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto per il primo periodo di impegno, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 525/2013¹, conformemente alla decisione 13/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto. Questi documenti saranno trasmessi all'UNFCCC.

Le informazioni contenute nella relazione agevoleranno la valutazione del rispetto da parte dell'Unione degli impegni che si è assunta a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto per il primo periodo di impegno. Tale valutazione si basa sul confronto tra la quantità di unità valide per il primo periodo di impegno ritirate alla fine del periodo supplementare per l'adempimento degli impegni e le emissioni aggregate per il primo periodo di impegno.

Ritiro di unità di Kyoto

Il protocollo di Kyoto è stato ratificato dall'Unione europea, all'epoca la Comunità europea, e i suoi Stati membri il 31 maggio 2002. L'UE e gli Stati membri onorano congiuntamente i loro impegni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 dello stesso. Al momento della ratifica, i seguenti 15 paesi erano Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. Gli stessi paesi erano Stati membri quando il protocollo di Kyoto è stato adottato nel dicembre 1997. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto, l'adesione di 13 Stati membri dopo l'adozione del protocollo non incide sugli impegni previsti per il primo periodo di impegno.

La quantità di unità ritirate per l'UE è calcolata come la somma della quantità di unità nei conti dei ritiri dei 15 Stati membri nei rispettivi registri. Il quantitativo totale di unità ritirate per l'UE alla fine del periodo supplementare per l'adempimento degli impegni a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, per il primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, ammonta a 18 843 518 768. La tabella in appresso riporta le informazioni specifiche per ciascuno dei 15 Stati membri.

	Quantità totale di unità nel conto dei ritiri
Austria	414 658 054
Belgio	626 316 229
Danimarca	297 984 143
Finlandia	338 353 531
Francia	2 538 856 531
Germania	4 706 574 671

¹ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

Grecia	598 504 091
Irlanda	308 508 846
Italia	2 479 638 840
Lussemburgo	60 116 132
Paesi Bassi	997 119 267
Portogallo	362 098 075
Spagna	1 791 980 049
Svezia	305 573 749
Regno Unito	3 017 236 560

Riporto di unità di Kyoto

Il quantitativo totale di unità assegnate nei conti di deposito del registro dell'UE che l'UE ha chiesto di riportare dal primo al secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, ammonta a 2 124 109 368.

Il quantitativo totale di unità nei conti di deposito degli Stati membri che gli Stati membri hanno chiesto di riportare sarà comunicato nelle relazioni degli Stati membri sul periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto.